

CONTRIBUTO UNIFICATO

SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - PAGATA DIRITTI



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Udienza pubblica in
data 25/6/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Rendiconto

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 28585/2003
cron. 18940
Rep. 6210

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Corrado Carnevale

Presidente

dott. Donato Plenteda

Consigliere

dott. Aldo Ceccherini

Consigliere

dott. Aniello Nappi

Consigliere

dott. Maria Rosaria Cultrera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

18940/07

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Achille Rubini, domiciliato in Roma, viale Carso
51, presso l'avv. F. Rubini, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv. R. Berardesca, come da
mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Mario Rossi, domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro
12, presso l'avv. E. Dumontel, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv. G. Maniga, come da man-
dato a margine del controricorso

1088/07

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 620/2003 della Corte d'appello di
Brescia depositata l'8 agosto 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi


udito per il ricorrente il difensore avv. Berar-
desca, che ha concluso per l'accoglimento del ri-
corso

Udite le conclusioni del P.M., dr. V. Gambardella,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di
Brescia ha ribadito il diniego di approvazione del
conto relativo alla gestione del fallimento della
Edil Rossi s.n.c. e dei soci illimitatamente re-
sponsabili Mario e Pancrazio Rossi, presentato dal
curatore rag. Achille Rubini.

Hanno ritenuto i giudici del merito che il curatore
fallimentare fosse venuto meno ai suoi doveri di
corretta amministrazione, perché aveva abbandonato
per oltre un decennio ai soci di minoranza la ge-
stione della Maria s.r.l., di cui Mario Rossi era
socio al 52%, così precludendo l'acquisizione al-
l'attivo fallimentare degli utili derivanti dal-



l'ingente patrimonio immobiliare di quella società. E hanno perciò disatteso le deduzioni di Achille Rubini intese a dimostrare che sarebbe stata comunque vana qualsiasi sua iniziativa al riguardo, ritenendo che, accertato il mancato impedimento delle condotte illecite altrui da parte del consapevole curatore, risulta irrilevante, nel giudizio di approvazione del conto di gestione, qualsiasi ulteriore accertamento sulla responsabilità del curatore o sulla stessa esistenza di un danno conseguente alla sua condotta.

Contro questa decisione ricorre ora per cassazione Achille Rubini, che propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Mario Rossi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 112, 324 e 346 c.p.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano negato l'approvazione del suo conto di gestione per una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione di primo grado, argomentata solo con riferimento alla mancata acquisizione degli utili della Maria s.r.l. conseguente al suo presunto disinteresse per la vita di quella società. Aggiunge che la corte d'appello, dopo avergli addebitato la mancata ac-



quisizione di utili, ha ommesso di accertare se effettivamente la Maria s.r.l. avesse prodotto utili da distribuire.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 38, 25 e 26 legge fall. e degli art. 2423 bis n. 2425, 2364, 2433 comma 1 c.c. Sostiene che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la responsabilità del curatore può impedire l'approvazione del conto di gestione solo quando risulti accertato un effettivo pregiudizio per la massa o per singoli creditori. E lamenta che, mentre il tribunale aveva riconosciuto questo principio, pur contraddittoriamente violandolo, la corte d'appello ha illegittimamente ritenuto che non fosse necessario accertare un pregiudizio effettivo per le ragioni dei creditori. Deve invece ritenersi che la semplice potenzialità di danno non sia sufficiente a negare l'approvazione del conto di gestione.

Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all'addebito di negligenza mossogli dai giudici del merito. Lamenta l'omessa considerazione dei seguenti fatti:



- a) lo statuto della Maria s.r.l. richiedeva una maggioranza del 61% per le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) le deliberazioni sociali potenzialmente produttive di danno erano state impugnate e dichiarate nulle con sentenza passata in giudicato;
- c) sulla base di tale sentenza s'era ripristinata una corretta amministrazione della società e già in precedenza s'era data attuazione al provvedimento d'urgenza adottato a norma dell'art. 700 c.p.c.;
- d) risultava documentata l'inesistenza di utili da distribuire nei bilanci della Maria s.r.l.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché, come riconosce lo stesso ricorrente, le ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito erano tutte riconducibili alla gestione della quota di partecipazione di Mario Rossi nella Maria s.r.l. ed erano perciò strettamente connesse. Sicché non vi fu alcuna violazione del rapporto tra domanda e decisione d'appello né violazione del giudicato.

Fondato e assorbente è invece il secondo motivo del ricorso.

Vero è infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio che s'instaura, ai sensi dell'art. 116 legge fall., in caso di mancata ap-



provazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori" (Cass., sez. I, 19 gennaio 2000, n. 547, m. 532960, Cass., sez. I, 14 ottobre 1997, n. 10028, m. 508867). Ma è vero anche che, secondo questa stessa giurisprudenza, la violazione dei doveri d'ufficio del curatore "può implicare responsabilità risarcitoria, e quindi costituire ragione ostativa alla suddetta approvazione, solo quando abbia in concreto determinato un pregiudizio alla massa od ai singoli creditori" (Cass., sez. I, 23 gennaio 1985, n. 277, m. 438501).

La giurisprudenza tende dunque a riconoscere, in contrasto con una parte della dottrina, la possibilità di inserire nella verifica contenziosa del conto di gestione anche l'azione di responsabilità proponibile nei confronti del curatore a norma dell'art. 38 legge fall. Sicché il procedimento contenzioso previsto dall'art. 116 legge fall. non è limitato alla rappresentazione contabile della ge-



stione, ma si estende anche ai comportamenti materiali del curatore.

Tuttavia, quali che debbano essere i discussi rapporti tra contestazione del conto e azione di responsabilità del curatore, non pare si possa dubitare che, ove sia una responsabilità del curatore a giustificare il diniego di approvazione del suo conto di gestione, è necessario accertare in tutti i suoi presupposti la fattispecie di responsabilità, incluso il pregiudizio eventualmente cagionato a tutti o ad alcuno dei creditori.

La decisione impugnata è stata assunta invece nell'erroneo presupposto che, pur quando si addebitino al curatore violazioni dei suoi doveri di gestione, non sia necessario accertare che essi abbiano determinato un effettivo pregiudizio. E va pertanto cassata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

Roma, 25 giugno 2007

Il Presidente

Luigi Ruffano

**IL CANCELLIERE
CON LUIGI RUFFANO**

Il consigliere relatore

[Signature]

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 SET 2007
IL CANCELLIERE C1
CON LUIGI RUFFANO**